

della legge di conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Riferimenti normativi:

— Il testo degli articoli 14 e 15 della legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) è il seguente:

«Art. 14. (*Istruttoria*). — 1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente».

«Art. 15 (*Diffide e sanzioni*). — 1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni».

— Il testo del comma 6, lettera c), n. 11), dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a)-b) (*omissis*);

c) il consiglio:

1)-10) (*omissis*);

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere».

— Il testo del comma 31 dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria

non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità».

Art. 3.

Interventi urgenti a sostegno

1. L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, è consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'art. 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'art. 6, comma 4, del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78.

1-bis. *All'articolo 43-bis della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole: «delle concessionarie televisive» sono sostituite dalle seguenti: «radiofonici e televisivi diffusi».*

2. Le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di tele vendita, ai sensi della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, e non trasmettono pubblicità, *possono presentare domanda di concessione, a condizione che si impegnino a trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite o via cavo. Tali emittenti possono effettuare le proprie trasmissioni contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite o via cavo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proroga, per una sola volta, tale termine, in relazione allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e via cavo e, comunque, non oltre il termine di durata della concessione.*

3. I soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria attività e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in società titolari di emittenti televisive o in società direttamente o indirettamente controllate o collegate alle stesse, presentano al Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 31 luglio 1999, *domanda documentata* per ottenere un indennizzo, calcolato in base al bacino di utenza servito e al fatturato medio conseguito negli ultimi tre anni, *nei limiti delle risorse disponibili, nelle seguenti misure massime:*

a) lire cento milioni se emittente operante in ambito provinciale;

b) lire centottanta milioni se emittente operante in ambito interprovinciale.

3-bis. *Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, può richiedere alle emittenti interessate la eventuale ulteriore documentazione necessaria all'esatta determinazione della misura dell'indennizzo. Entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda, il Ministero, in contraddittorio con l'interessato, fissa la misura dell'indennizzo. La dismissione degli impianti, qualora l'indennizzo sia accettato entro il termine stabilito dal Ministero, è attuata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che accorda l'indennizzo stesso.*

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-bis. *Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.*

5-ter. *All'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «non vengano superati» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni».*

5-quater. *All'art. 1, comma 6, lettera b), n. 13), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo la parola: «radiotelevisive» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni».*

5-quinquies. *Presso le strutture periferiche del Ministero delle comunicazioni viene istituito con decreto del Ministro un osservatorio a supporto della struttura prevista dall'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'istituzione dell'osservatorio non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.*

5-sexies. *Su istanza degli interessati, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni di concessione dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere corrisposti anche attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Il Ministero delle comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute, comunica agli interessati le modalità e i termini di pagamento.*

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 6, lettera g), dell'art. 2 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a)-f) (omissis);

g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze».

— Il testo del comma 4 dell'art. 6 del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78/1998, è il seguente:

«4. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro».

— Il testo dell'art. 43-bis della legge n. 103/1975 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 43-bis. — L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi *radiofonici e televisivi diffusi* in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna».

— La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, reca il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività legislative.

— Il testo del comma 13 dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'e-

ditoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse».

— Il testo del comma 6, lettera a), n. 15), e lettera b), n. 13), dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti:

1)-14) (omissis);

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, *anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni*. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie; (omissis);

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1)-12) (omissis);

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, *anche avvalendosi degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni*».

— Il testo del comma 24 dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«24. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un *Forum* permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il *Forum* per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del *Forum* non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Parte Terza

PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE 28 ottobre 1998.

Autorizzazione alla Telecom Italia S.p.a. alla proroga delle condizioni di offerta dei circuiti diretti. (Deliberazione n. 66/98).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 28 ottobre 1998;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla «Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni» (Open Network Provision);

Vista la direttiva della Commissione 90/388/CE, relativa alla «Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;

Vista la direttiva del Consiglio 92/44/CE, relativa alla «Applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision) alle linee affittate»;

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CE e 92/44/CE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, relativa a «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 1995, n. 420, relativo al «Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 103»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie»;

Vista la delibera CIPE del 24 aprile 1996, relativa alle «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) del 30 ottobre 1997, n. 5428 (A178) - Albacom/Telecom Italia-Circuiti dedicati;

Vista l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni rilasciata in data 28 ottobre 1997 avente ad oggetto l'ampliamento dell'offerta di collegamenti diretti di Telecom Italia;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato pervenuto a questa Autorità in data 4 settembre 1998 relativo a «Proposte della società Telecom Italia S.p.a. di nuove condizioni economiche per l'offerta di circuiti diretti e di pacchetti tariffari per il traffico voce», presentate al Ministero delle comunicazioni in data 21 aprile 1998;

Udita la relazione del commissario, dr. Paola Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Considerato quanto segue:

1. *Il mercato dei circuiti diretti: valutazione giuridica ed economica.*

La direttiva 97/33/CE (allegato 1, parte 2) definisce i circuiti diretti (linee affittate) «le strutture di telecomunicazione che assicurano una capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di rete». Essi fanno dunque parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono servizi di telecomunicazione a disposizione degli operatori tali per cui valgono condizioni specifiche di offerta da parte dell'operatore che ha una quota di mercato significativa su tale mercato. La normativa nazionale recepisce tale definizione all'allegato A, parte 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Ai sensi del provvedimento del Ministro delle comunicazioni in data 3/4/1998, la società Telecom Italia è stata notificata come operatore avente una quota significativa del mercato della rete pubblica di telecomunicazioni ed in particolare costituisce l'operatore dominante nel mercato dei circuiti diretti.

La direttiva 92/44/CE del Consiglio, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate, modificata dalla decisione 94/439/CE della Commissione, armonizza i principi di base relativi alla fornitura di linee affittate; tuttavia *«tale direttiva si limita esclusivamente alle condizioni di accesso ed uso delle linee affittate, giacché lo scopo di detta direttiva non è quello di ovviare al conflitto di interessi degli organismi di telecomunicazioni in quanto fornitori di infrastrutture e servizi»* (direttiva 96/19/CEE, considerando 7).

Il mercato delle infrastrutture di telecomunicazioni e il mercato dei circuiti diretti sono stati aperti alla concorrenza in seguito alla direttiva 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE attraverso l'abolizione di diritti speciali e/o esclusivi alla fornitura della rete pubblica di telecomunicazioni.

Alla liberalizzazione ha fatto seguito, in ambito comunitario, un processo di definizione di regole armonizzate per l'implementazione di una rete aperta e la definizione di un mercato dei servizi interoperabili a livello europeo.

Con particolare riferimento ai circuiti diretti, la direttiva 97/51/CE definisce regole armonizzate per il mercato delle linee affittate, modificando la direttiva 92/44/CE. La direttiva 97/51/CE, ribadendo il principio che nel caso di rete pubblica di telecomunicazioni (di cui i circuiti diretti sono parte integrante) gli operatori aventi notevole forza di mercato sono sottoposti dal regolatore a specifiche condizioni di offerta, sottolinea la specificità del mercato di riferimento. In tal senso la direttiva rileva, al suo considerando 15, che — fino a quando non si sia pervenuti ad un contesto competitivo efficace — è necessario un controllo ufficiale delle tariffe per le linee affittate in modo da garantire l'orientamento ai costi e la trasparenza in base al principio di proporzionalità.

La direttiva 96/19/CE e il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, pur prevedendo l'abolizione di diritti speciali e/o esclusivi per la fornitura di reti e di servizi di telecomunicazioni, riconoscono che fino a quando il mercato non mostra caratteristiche concorrenziali, le infrastrutture di rete costituiscono una risorsa essenziale sottoposta a regolamentazione.

L'abolizione di diritti speciali e/o esclusivi per la fornitura di reti e di servizi finali di telecomunicazioni avrebbe, infatti, scarsa efficacia qualora i nuovi gestori fossero obbligati ad usare la rete pubblica degli operatori dominanti di telecomunicazioni con i quali sono in concorrenza sul mercato dei servizi. Il fatto di riservare a un'impresa che commercializza servizi di telecomunicazioni il compito di fornire la materia prima indispensabile (*essential facility*), ossia la capacità di trasmissione, a tutti i suoi concorrenti equivarrebbe a conferire la facoltà di determinare a

suo piacimento dove e quando i servizi possono essere offerti dai suoi concorrenti, a quali costi, nonché di controllare i clienti e il traffico prodotto dai concorrenti stessi, ponendo detta impresa in posizione tale da essere indotta ad abusare della propria posizione dominante.

Occorre peraltro rilevare che attualmente in Italia non esiste un mercato concorrenziale delle infrastrutture e che occorrerà un certo periodo di tempo affinché ciò si realizzi. Allo stato, quindi, il mercato dei circuiti diretti può considerarsi in situazione di sostanziale monopolio, con livelli di bassa sostituibilità del prodotto sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo.

Obbligo generale a cui gli operatori con notevole forza di mercato devono sottostare è quello di fornire servizi di rete a condizioni economiche che riflettano i costi effettivi dei servizi, nonché rispettino la parità di trattamento interno-esterno. L'art. 2, paragrafo 8, della direttiva 97/51/CE stabilisce che l'Autorità di Regolamentazione provvede affinché gli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato rispettino il principio di non discriminazione quando forniscono le linee affittate e che tale organismo applichi ad operatori terzi condizioni analoghe (in termini di costo e qualità) a quelle praticate alle proprie unità operative o commerciali. In particolare l'allegato 1, punto 3, della direttiva specifica i principi di tariffazione dei circuiti diretti sulla base dell'orientamento al costo, della trasparenza e della non discriminazione, fermo restando che la fissazione del livello reale delle tariffe resta di competenza della legislazione nazionale fino all'effettiva realizzazione della concorrenza sul mercato di riferimento.

La normativa nazionale ribadisce, con riferimento alle condizioni economiche di offerta per l'accesso e per l'uso della rete e per i servizi pubblici di telecomunicazioni, l'applicazione dei principi di trasparenza, obiettività e orientamento ai costi nel caso di operatori con notevole forza di mercato. L'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 inoltre, aggiunge ai principi di cui sopra il rispetto nelle condizioni economiche dei criteri di carattere generale fissati per la disciplina delle reti e dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481/1995 e dalla delibera CIPE 24 aprile 1996.

Strumenti essenziali per la verifica di orientamento ai costi, non discriminazione e proporzionalità sono l'implementazione di sistemi specifici di contabilità dei costi di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e di separazione contabile di tali costi ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

La raccomandazione della Commissione (98/322/CE) dell'8 aprile 1998 in tema di separazione contabile e contabilità dei costi degli operatori dominanti prevede per i circuiti diretti uno specifico trattamento. In particolare, il punto 2 della raccomandazione definisce l'aggregato attività al dettaglio come comprendente le attività connesse principalmente con la fornitura commerciale di servizi di telefonia fissa e di linee affittate ad utenti finali. Specifica, inoltre, che per ciascuna attività al dettaglio che è soggetta a regolazione — ad es. linee affittate, telefonia (ribadendo il principio per cui le linee affittate sono soggette a regolazione) — possono essere tenuti conti separati.

La stessa raccomandazione nell'allegato che definisce gli orientamenti per realizzare la separazione contabile stabilisce che: 1) gli abbonamenti riscossi per l'accesso alle linee locali ove siano poste a disposizione di altri operatori sul mercato dovranno essere assegnati al ramo di attività rete di accesso locale; 2) se le disposizioni nazionali consentono la fornitura tra operatori di circuiti di trasmissione, i ricavi relativi dovrebbero essere registrati nel ramo di attività rete principale.

Prima di affrontare un'analisi delle condizioni economiche di offerta presentate da Telecom Italia è necessario, quindi, valutare i criteri di separazione contabile e le modalità analitiche di imputazione dei costi effettivi ai rispettivi servizi, inclusi i circuiti diretti, al fine di regolamentazione di una concorrenza efficiente.

2. Il ruolo della regolamentazione dei prezzi dei circuiti diretti da parte dell'Autorità.

L'obiettivo della regolamentazione dei prezzi di un'infrastruttura essenziale è duplice:

a) orientamento al costo, trasparenza e non discriminazione in presenza di squilibrio per impedire limiti alla concorrenza efficiente (ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;

b) stimolare l'efficienza produttiva e gestionale degli operatori dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 e dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14, della legge n. 249/1997.

Le attuali tariffe praticate da Telecom Italia in seguito all'autorizzazione del Ministero sono state il risultato di un'indagine da parte dell'AGCM che aveva individuato il comportamento di abuso da parte di Telecom Italia sul mercato dei circuiti dedicati (provvedimento n. 5428-A178). L'istruttoria aveva portato ad un primo orientamento delle tariffe dei circuiti dedicati ai rispettivi costi. Una proroga di tali condizioni economiche di offerta, contenute nell'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni del 28 ottobre 1997, per la stessa tipologia di circuiti va intesa, quindi, nel senso di ribadire il principio di orientamento ai costi.

L'Autorità si riserva, in ogni caso, la possibilità di variare tali condizioni economiche di offerta in una fase successiva di verifica dei criteri di contabilità dei costi e di separazione contabile ai sensi della raccomandazione comunitaria e degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 o di ulteriori forme di controllo dei prezzi ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

In una fase successiva, l'autorizzazione all'applicazione di condizioni economiche di offerta di circuiti diretti richieste da Telecom Italia a questa Autorità saranno prese in considerazione nell'analisi complessiva della contabilità analitica e di separazione contabile di Telecom Italia pervenuta a questa Autorità il 7 agosto 1998 e sue successive modificazioni.

L'Autorità, fatto salvo l'intervento di verifica dei costi effettivi, autorizza l'offerta di circuiti diretti di capacità superiore a 2 Mbit/s (34 Mbit/s e 155 Mbit/s), data l'anomalia della non disponibilità di offerta di tali circuiti sul mercato italiano. Con riferimento alla necessità di evitare condizioni di concorrenza falsata, in considerazione degli effetti — in termini di produttività — determinati anche dalle condizioni di monopolio del passato e degli effetti del ritardo nell'implementazione della concorrenza sul mercato delle infrastrutture di rete almeno nel breve-medio periodo, si ritiene opportuno intervenire attraverso metodologie intese a incentivare il fornitore di un'infrastruttura essenziale ad un uso efficiente delle risorse interne, così da guidare il percorso di regolamentazione di una infrastruttura essenziale verso condizioni (in termini di sostituibilità e contendibilità) di concorrenza.

Comportamenti autonomi e politiche di prezzo non autorizzate dall'Autorità da parte di Telecom Italia costituirebbero, in tal senso, una violazione dei vincoli imposti dalla regolamentazione.

Delibera:

1. La società Telecom Italia è autorizzata a prorogare fino al 31 luglio 1999, salvo un ulteriore intervento da parte dell'Autorità, le condizioni di offerta dei circuiti (64 kbit, 2Mbit e intermedi) già autorizzati dal Ministero delle comunicazioni in data 28 ottobre 1997, con i seguenti vincoli:

a) fornitura delle condizioni di offerta previste a chiunque ne faccia richiesta;

b) pubblicizzazione della proroga delle condizioni di offerta nei confronti degli utilizzatori mediante comunicazione diretta ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1995 e/o di una licenza individuale ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997;

c) informazione alle unità commerciali di Telecom Italia operanti sul territorio della proroga delle condizioni di offerta da applicare ai clienti.

2. La società Telecom Italia è autorizzata ad effettuare l'offerta standard di circuiti diretti di capacità superiore ai 2 Mbit (34 Mbit e 155 Mbit) a decorrere dalla data del 31 ottobre 1998 e per una durata triennale, salvo diverse disposizioni da parte dell'Autorità, con i seguenti vincoli:

a) fornitura delle condizioni di offerta previste a chiunque ne faccia richiesta;

b) pubblicizzazione delle condizioni di offerta nei confronti degli operatori richiedenti mediante comunicazione diretta ai soggetti titolari di autorizzazione e/o di licenza individuale;

c) informazione a tutte le unità commerciali di Telecom Italia.

3. La presente delibera ha effetto immediato ed è notificata alla società Telecom Italia.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 28 ottobre 1998

Il presidente: CHELI

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE 30 ottobre 1998.

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva. (Deliberazione n. 68/98).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 30 ottobre 1998;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 2, di tale legge che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

Visto l'accordo di collaborazione stipulato con il Ministero delle comunicazioni in data 2 luglio 1998 e considerata l'attività istruttoria svolta dagli organi del medesimo;

Visto l'art. 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione 16 giugno 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 128 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, che attribuisce al consiglio dell'Autorità la competenza in materia, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed altre norme anche in materia di procedimento;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze con riferimento all'emittenza televisiva, nel termine legislativamente fissato del 31 ottobre 1998, rinviando a successivo momento l'elaborazione del piano relativo alla radiodiffusione sonora, data la complessità del medesimo, e fermo il rispetto per esso del termine del 30 settembre 1999, giusto quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 30 aprile 1998 n. 122;

Sentite per l'ubicazione degli impianti le regioni e maturate le necessarie intese con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Sentite la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;

Visto il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1983 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che al servizio di radiodiffusione televisiva sono destinate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze le bande I e III della gamma VHF e le bande IV e V della gamma UHF;

Ritenuto di ricanalizzare la gamma VHF secondo lo standard europeo, portando il numero dei canali disponibili da 9 a 10;

Rilevato che il canale 69 della banda V della gamma UHF è riservato al Ministero della difesa, che lo utilizzerà in esclusiva dal 1° gennaio 2001, e che il canale 38 della banda V della gamma UHF è in condivisione con la ricerca della radioastronomia;

Considerati i criteri dettati dall'art. 2, comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonché dall'art. 3, comma 5, lettere a) e b), della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto che ogni impianto ricompreso nel piano debba servire un'area contenuta nell'ambito di una sola regione o provincia autonoma, salvi gli inevitabili debordamenti;

Ritenuto di configurare, pertanto, una struttura regionale delle reti per la radiodiffusione televisiva di programmi in ambito nazionale, assicurando per tutte una copertura almeno dell'80% del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia, con servizio di circa il 92% della popolazione;

Ritenuto di localizzare tutti gli impianti che servono la stessa area in unico «sito comune», le cui dimensioni e quote altitudinali siano tali da assicurare la compatibilità interferenziale e la ricezione dei segnali emessi dagli stessi impianti con una sola antenna di utente per ogni gamma di frequenze (VHF, UHF), minimizzando l'impatto ambientale e l'inquinamento elettromagnetico;

Ritenuto che i siti considerati nel piano, individuati nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come integrato dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1998, n. 122, a salvaguardia delle competenze e delle prerogative delle regioni e delle province autonome, soddisfano le esigenze sia della radiodiffusione analogica, sia della radiodiffusione con tecnica digitale;

Determinati i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;

Ritenuto di stabilire la qualità di ricezione ad un valore corrispondente al grado 4 della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni);

Ritenuto di non prevedere l'uso di collegamenti a rimbalzo e quindi la protezione di questi contro le interferenze;

Verificata la configurabilità di apposite reti per la radiodiffusione del segnale televisivo di emittenti estere e di emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. È approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, costituito da un tabulato suddiviso in ventuno parti, ciascuna delle quali riferita ad una regione o provincia autonoma, che costituisce singolo bacino d'utenza, recante indicazione delle varie postazioni di emissione (anche denominati siti comuni) con specificazione per ognuna di: nome della postazione, provincia ove è ubicata la postazione, longitudine e latitudine, quota, polarizzazione dell'antenna trasmittente, tipo di offset da impiegare negli impianti e relativo valore, altezza del sistema radiante, area interessata dal servizio, canali utilizzabili, potenza equivalente irradiata in dBk nel piano orizzontale, massima potenza equivalente irradiata in dBk, angolo di abbassamento in gradi rispetto al piano orizzontale del lobo di irradiazione. Costituisce parte integrante del piano la relazione illustrativa con le relative quattro tabelle allegate, concernenti la copertura del territorio delle regioni e province autonome ed i siti previsti.

2. La qualità di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente al grado 4, riferito ai livelli della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni).

3. Tenuto conto del numero dei canali pianificati (45 della gamma UHF e 6 della gamma VHF, in ragione di quanto precisato nelle premesse e nei successivi punti 4 e 5) e dell'utilizzo di tre canali per ciascuna rete, il numero delle reti a copertura nazionale è determinato in diciassette,

di cui sei, pari al 35,3% del totale, vengono riservate alle esigenze della radiodiffusione televisiva in ambito locale, a norma dell'art. 2, comma 6, lettera e), e dell'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e undici sono assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.

4. Sono riservati al servizio di radiodiffusione in tecnica digitale cinque canali, di cui uno, cioè il canale 12 della banda III della gamma VHF (H2 della canalizzazione italiana), per radiodiffusione digitale sonora (DAB-T), e quattro, cioè i canali 66, 67 e 68 della banda V della gamma UHF ed il canale 9 della banda III della gamma VHF, per radiodiffusione digitale televisiva (DVB-T).

5. I due canali della banda I della gamma VHF (A e B), in considerazione delle specifiche caratteristiche di propagazione e della necessità di antenne di utente diverse da quelle di tutte le altre bande di frequenze utilizzate e quindi del loro difficile impiego, sono assegnati agli operatori che attualmente ne fanno uso ed in particolare al servizio pubblico sino all'introduzione completa della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale.

6. Ulteriori risorse saranno assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi del già richiamato art. 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

7. Le modalità per l'attuazione del piano saranno definite nel regolamento da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 5, e dell'art. 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. Copia del piano è depositata a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità in Napoli, centro direzionale Isola B5, e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma, via dei Crociferi n. 19.

9. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 30 ottobre 1998

Il presidente: CHELI

PAGINA BIANCA